



COMUNE SAN NICOLA DA CRISSA

Provincia Vibo Valentia

COPIA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N° 5 DATA 27.03.2019	OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE ANNO 2019
---	---

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **VENTISETTE** del mese di **MARZO** alle ore **17,00** presso **PALAZZO MANNACIO, IN PRIMA CONVOCAZIONE**, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE**, alla presenza dei sottoelencati signori, regolarmente convocati:

	Presente	Assente
CONDELLO GIUSEPPE	SI	
FERA PASQUALE	SI	
MARCHESE DANIELE	SI	
MARTINO CATERINA	SI	
FICCHI' ALESSANDRO	SI	
BORAGINA SANDRO		SI
MALFARA' GIOVANNI	SI	
IOZZO GIUSEPPE	SI	
DAVID GIOVANNI	SI	
LAVECCHIA VITTORIO	SI	
BELLISSIMO DOMENICO		SI

RISULTATO che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Signor *Marchese Daniele*

ASSISTE il segretario comunale *SCUGLIA Domenico Libero*

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000 n° 267 "Testo Unico sull' Ordinamento delle autonomie locali";

VISTO il D.Lgs 30 Marzo 2001 n° 165 " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 11 in data 24.09.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale, con effetto dal 01.01.2014, all'art. 3, comma 4, è stato previsto:

1. *omissis*
2. *omissis*
3. *omissis*
4. *Le aliquote sono fissate nella misura di seguito riportata:*

<i>da 0 a 18.000 €</i>	<i>→ 0,00%</i>
<i>da 18.001 a 28.000 €</i>	<i>→ 0,60%</i>
<i>da 28.001 a 55.000 €</i>	<i>→ 0,60%</i>
<i>da 55.001 a 75.000 €</i>	<i>→ 0,60%</i>
<i>oltre 75.000 €</i>	<i>→ 0,60%</i>

Tenuto conto che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra, ammonta a €. 30.000,00, determinato secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale *"... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ..."*;

Visto inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale *"... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ..."*;

Visto l'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale *"... A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ..."*;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 3 del 28.03.2018 con la quale è stato confermato per l'anno 2018, in coerenza con il principio di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Bilancio 2016), così come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a) della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) il regolamento per l'applicazione dell'aliquota addizionale IRPEF;

Ritenuto opportuno modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF ovvero l'art. 3, comma 4 del Regolamento approvato con propria precedente deliberazione n. 11 in data 24.09.2014, stabilendo un'aliquota unica in misura pari allo 0,80%, per gli scaglioni di reddito come di seguito riportati in tabella

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,80%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,80%
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,80%
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,80%
Oltre € 75.000	0,80%

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in €. 70.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione *dell'aliquota*, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti unanimi dei presenti

DELIBERA

1. di approvare e modificare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, l'art. 3, comma 4 del regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, in vigore dal 01.01.2014 e approvato con propria precedente deliberazione n. 11 in data 24.09.2014:

Art. 3

DELIBERAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. *omissis*
 2. *omissis*
 3. *omissis*
 4. *In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è variata nella misura unica dello 0,80%.*
2. di quantificare presuntivamente in €. 70.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilite con modifica dell'art. 3, comma 4, del regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, in vigore dal 01.01.2014 e approvato con propria precedente deliberazione n. 11 in data 24.09.2014, di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;
 3. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi dei presenti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI SAN NICOLA DA CRISSA

Provincia di Vibo Valentia

	REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
	Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 24.09.2014 Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 27.03.2019

INDICE

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 - Potestà regolamentare
- Art. 3 - Deliberazione dell'aliquota
- Art. 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

TITOLO II **GESTIONE DELL' ENTRATA**

- Art. 5 - Responsabile dell'entrata
- Art. 6 - Attività di controllo e accertamento
- Art. 7 - Poteri ispettivi
- Art. 8 - Rapporti con i cittadini

TITOLO III **RISCOSSIONE**

- Art. 9 - Modalità di versamento
- Art. 10 - Dilazioni di pagamento

TITOLO IV **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, riporta la disciplina, in via generale, relativa all'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. La disciplina regolamentare individua procedure e modalità generali di gestione dell'entrata sopra individuata, relativamente alla determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, delle agevolazioni, delle modalità di riscossione, accertamento e applicazione delle sanzioni.
3. Il regolamento individua le competenze e le responsabilità in adesione al dettato dello statuto e del regolamento comunale di contabilità, quando non direttamente stabilite da questi.
4. Le norme del regolamento sono improntate al soddisfacimento delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, ed al fine di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, in adesione ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 2

POTESTÀ REGOLAMENTARE

1. In osservanza ai limiti normativi dettati dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non è possibile introdurre disposizioni che prevedano l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima previsti dalla normativa nazionale.

Art. 3

DELIBERAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento.
2. Sempre al Consiglio Comunale spetta la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni.
3. In assenza di nuova deliberazione, le aliquote per l'anno in corso si intendono prorogate per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.
4. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è variata nella misura unica dello 0,80%.

Art. 4

AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. I criteri per la determinazione di riduzioni, esenzioni ed agevolazioni inerenti alle entrate comunali, sono stabiliti dal Consiglio Comunale. Le agevolazioni introdotte dalla normativa nazionale sono comunque applicabili secondo le disposizioni dettate dalla stessa.
2. Le diverse agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti che possiedono i requisiti per beneficiarne, salvo diversa disposizione della normativa nazionale.

TITOLO II

GESTIONE DELL'ENTRATA

Art. 5

RESPONSABILE DELL'ENTRATA

1. Per la gestione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale inerente al tributo stesso.
2. La Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.
3. Il soggetto responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio.
4. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 267/00, entro i dieci successivi all'accertamento medesimo.

Art. 6

ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO

1. Il responsabile dell'entrata relativa all'applicazione dell'addizionale all'I.R.P.E.F., deve provvedere all'accertamento contabile dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale in base alle comunicazioni del Ministero dell'Interno, come disposto dall'art. 1, comma 7 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
2. Ai fini dell'accertamento dell'addizionale vengono adottate le disposizioni dettate dall'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.
3. Il Comune può partecipare all'accertamento dei redditi delle persone fisiche ai sensi del predetto art. 44 del D.P.R. n. 600/73 e sulla base della previsione dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con L. 2 dicembre 2005, n. 248 che disciplina la partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale e dalle disposizioni vigenti in materia.
4. Nell'ambito dell'attività di controllo, l'ufficio preposto può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, a produrre documenti e fornire risposte a questionari.

Art. 7

POTERI ISPETTIVI

1. Per lo svolgimento dell'attività illustrata all'articolo precedente, gli uffici si avvalgono di tutti i poteri fissati dalla normativa vigente.
2. Il responsabile dell'entrata deve provvedere al coordinamento dell'attività di verifica e rilevazione, anche fiscale, anche nell'ipotesi in cui venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Art. 8

RAPPORTI CON I CITTADINI

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Gli uffici comunali competenti e l'ufficio per le relazioni con il pubblico, forniscono tutte le necessarie informazioni al fine di rendere pubbliche le aliquote, nonché i diversi adempimenti posti a carico del cittadino.

**TITOLO III
RISCOSSIONE**

Art. 9

MODALITÀ DI VERSAMENTO

1. Per il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 10

DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. Per debiti relativi all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., possono essere concesse dilazioni o rateazioni dei pagamenti dovuti, concordate con l'Agenzia delle Entrate

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2019.



COMUNE SAN NICOLA DA CRISSA

Provincia Vibo Valentia

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N° 5	OGGETTO:
DATA 27.03.2019	A. Pizzarello del Comune in es. Att. C. 2017 Comunale proposta sul bilancio delle politiche finanziarie Anno 2017

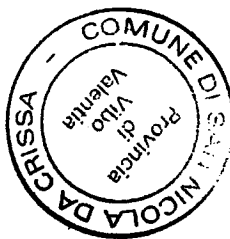
Presente

Assente

CONDELLO GIUSEPPE	✓	
FERA PASQUALE	✓	
MARCHESE DANIELE	✓	
MARTINO CATERINA	✓	
FICCHI' ALESSANDRO	✓	
BORAGINA SANDRO	✓	✓
MALFARA' GIOVANNI	✓	
IOZZO GIUSEPPE	✓	
DAVID GIOVANNI	✓	
LAVECCHIA VITTORIO	✓	
BELLISSIMO DOMENICO	✓	✓

Il responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n° 267/2000 esprime parere di regolarità tecnica:

R. Pizzarello



Il Responsabile del servizio

R. Pizzarello

Il responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n° 267/2000 esprime parere di regolarità contabile:

R. Pizzarello

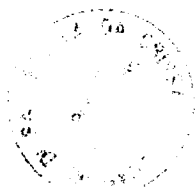


Il Responsabile del servizio

R. Pizzarello

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL SEGRETARIO
F.to Scuglia Domenico Libero



IL PRESIDENTE
F.to Daniele Marchese

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione

Viene affissa a questo albo Pretorio per 15gg consecutivi a partire dal 09.04.2019 come prescritto dall'art. 124 D.lgs n.267/2000 T.U. (n: Reg. PUB)

Li 09.04.2019



IL SEGRETARIO
F.to Dott. Scuglia Domenico Libero

ESECUTIVITA'

- ☐ La suddetta deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 124 D.lgs n° 267/2000 i seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal _____ per dieci giorni consecutivi senza reclami od opposizioni.
- ☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, del D.lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Scuglia Domenico Libero

E' copia conforme all'originale.



IL SEGRETARIO
Dott. Scuglia Domenico Libero

[Handwritten signature]